

STATUTO "FONDAZIONE CLAUDIO BUZIOL"

ART. 1) COSTITUZIONE E SEDE

Sulle tracce del percorso esistenziale e professionale del signor Claudio Buziol, fondatore del gruppo Fashion Box, la cui attività da sempre si è contraddistinta per una particolare attenzione alla solidarietà sociale, è costituita ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata "FONDAZIONE CLAUDIO BUZIOL", di seguito nel presente atto denominata solo Fondazione.

La Fondazione ha sede legale in Montebelluna (TV), Piazza E. Ferrari n. 7. Potranno essere istituite sedi ed uffici operativi secondari.

ART. 2) SCOPO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non persegue finalità lucrative.

La Fondazione viene costituita in memoria di Claudio Buziol, fondatore del gruppo Fashion Box, persona che, accanto ad un'attività imprenditoriale di successo, ha saputo mantenere un costante impegno nei confronti della solidarietà sociale, dimostrando come si possa coniugare lo sviluppo economico con i valori etici e con una sempre più equa distribuzione dei suoi vantaggi.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità comprese nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'istruzione e della educazione. Essa non potrà svolgere in alcun modo attività commerciali. La finalità di assistenza sociale e sanitaria verrà perseguita dalla Fondazione attraverso prestazioni di carattere erogativo in denaro, o in natura a favore di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, in quanto portatori di disagio di tipo fisico, psichico, economico, sociale ecc., ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti dei predetti soggetti.

La Fondazione opera, inoltre, nei settori dell'istruzione e della educazione sostenendo iniziative e progetti che supportino i giovani nel loro itinerario educativo e formativo, al fine di sviluppare le loro capacità creative e di espressione artistica, nelle diverse forme in cui questa si può manifestare, aiutandoli nel trovare una concreta opportunità di realizzare un loro sogno professionale ed il loro progetto di vita.

Al fine di perseguire tali finalità, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostenere, organizzare e realizzare azioni atte a favorire e a promuovere l'istruzione e la formazione dei giovani, valorizzandone in particolare l'espressione della creatività, da attuarsi attraverso iniziative educative (visite, stages, convegni, work shop, mostre e quant'altro venga ritenuto utile), culturali ed editoriali nelle diverse forme rese possibili dai mezzi di istruzione attuali e futuri e/o di comunicazione;
- favorire l'istruzione di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano, ad attività che sviluppino la creatività, la cultura del design e della comunicazione e l'espressione della creatività artistica in generale;
- promuovere, realizzare e/o gestire servizi e/o strutture connessi agli scopi istituzionali, sia direttamente che in convenzione con altri soggetti sia pubblici che privati, avviando una forte cooperazione tra la Fondazione e istituzioni culturali, centri di ricerca, università, aziende, musei, ecc sia a livello nazionale che internazionale attivando uno scambio permanente di conoscenze, ricerche e sperimentazioni;
- assumere tutte le iniziative necessarie per adire agli strumenti economici, finanziari e di sostegno diretto ed indiretto messi a disposizione da Enti pubblici e privati, Istituzioni nazionali e sopranazionali che siano strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali. Tali attività istituzionali, che non potranno mai avere ad oggetto quanto contemplato dall'art. 2195 del codice civile, saranno rese dalla Fondazione senza una specifica organizzazione ed in modo gratuito e comunque senza richiesta di corrispettivi che eccedono i costi di diretta imputazione.

La Fondazione potrà esercitare attività di prestazione di servizi, sempre con esclusione delle attività rientranti nell'art. 2195 del codice civile, che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili e in ogni caso a condizione che siano connesse al raggiungimento dei propri fini istituzionali. Tali attività saranno in ogni caso rese senza una specifica organizzazione ed in modo gratuito e comunque senza richiesta di corrispettivi che eccedono i costi di diretta imputazione.

La Fondazione opererà nel Veneto, in tutte le altre Regioni dello Stato Italiano, e in ogni altro paese appartenente e non all'Unione Europea.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 3) PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai fondi conferiti dai fondatori come risulta dall'atto di fondazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per lasciti di eredità, legati, donazioni, elargizioni e contributi versati da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che gli stessi siano destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'articolo 2;

- dagli eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

ART. 4) ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- eventuali proventi reddituali del patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione, di sostenitori e non, e comunque di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 2;
- delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5) ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun anno gli amministratori devono redigere ed approvare, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo della Fondazione.

ART. 6) NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

E' fatto divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni non lucrative con analoghe finalità.

ART. 7) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e il vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione.

ART. 8) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il primo Presidente della Fondazione è nominato a vita nell'atto costitutivo di fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha diritto di veto su impieghi di fondi decisi dal Consiglio che egli ritenga inopportune per la Fondazione

Spetta, inoltre, al Presidente:

- la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- l'osservanza delle regole contenute nello statuto;
- revocare gli amministratori della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 9) VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri dei quali quattro nominati dagli eredi del compianto Claudio Buziol (Sig.ra Paola Dametto, Sig.ra Silvia Buziol e Sig. Giampaolo Buziol - quest'ultimo parteciperà alle votazioni dal raggiungimento della maggiore età), e uno dall'organo amministrativo della Fashion Box SpA.

Sono nominati di diritto tra i quattro membri designati dagli eredi Buziol, salvo loro rinuncia, la signora Paola Dametto e i signori Silvia Buziol e Giampaolo Buziol, quest'ultimo al raggiungimento della maggiore età. Gli eredi Buziol designeranno i membri loro riservati a maggioranza assoluta. Nel caso che uno o più di essi non intenda partecipare alle votazioni la designazione verrà fatta esclusivamente dall'erede o dagli eredi che intendono avvalersi di tale diritto. In tutti i casi di mancanza delle nomine da parte degli eredi Buziol, si provvederà con le seguenti modalità:

- due consiglieri saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso;
- due consiglieri saranno nominati dal Consiglio Comunale di Asolo. In assenza della nomina del consigliere di competenza di Fashion Box Spa, vi provvederà il Presidente di Unindustria di Treviso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

La prima carica di Presidente sarà ricoperta, a vita, dalla signora Paola Dametto la quale potrà essere sostituita solo per dimissioni, per impossibilità fisica a poter ricoprire la carica, accertata all'unanimità dagli altri consiglieri, o a seguito di decesso.

Le cariche di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, e di consigliere di amministrazione sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) stabilisce gli indirizzi della Fondazione
- b) ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- e) amministra il patrimonio della Fondazione;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- h) delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- i) provvede, eventualmente, alla nomina di un segretario e/o di un tesoriere e ne determina i poteri;
- j) provvede alla nomina dei componenti di eventuali comitati e ne determina i poteri;
- k) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze;
- l) istituisce o sopprime sedi secondarie, modifica la sede sociale;
- m) stabilisce a chi devolvere il patrimonio in caso di estinzione della Fondazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 11;
- n) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Vice Presidente e ad altri consiglieri in aggiunta a quelli loro spettanti per statuto. I poteri contrassegnati dalle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), e quelli previsti al successivo comma, non sono delegabili, rimanendo di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le norme del presente Statuto risultassero inadeguate o non più atte al raggiungimento dello scopo della Fondazione, il Consiglio ne delibera le modifiche da sottoporre all'autorità competente ad adottarle con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed, in ogni caso, col voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata almeno una volta l'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate

.Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti ed, in ogni caso, col voto favorevole del Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 11) ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA

Qualora la Fondazione pervenga alla liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore determinandone i relativi poteri.

La persona giuridica si estingue nei seguenti casi:

- conseguimento dello scopo o sopraggiunta impossibilità di conseguirlo;
- sopravvenuta insufficienza del patrimonio della Fondazione.

Nel caso di estinzione della fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altre istituzioni non lucrative aventi finalità analoghe.

ART. 12) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.